

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2980**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELLI CASTELLI FILOMENA, ARIOSTO, FABRIANI, CORBI, POLETTO*Annunziata il 24 ottobre 1952*

Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione di documenti cinematografici è un aspetto importante di ogni cinematografia nazionale, sia perché consente di utilizzare il cinema come strumento di divulgazione culturale a larghissimo raggio, sia in quanto costituisce un insostituibile mezzo di preparazione e di selezione dei nuovi quadri tecnici ed artistici per l'industria cinematografica.

Anche in quei paesi dove ancora non si è sviluppata una vera e propria industria di produzione, esistono dei nuclei, privati o di Stato, per la realizzazione di documentari panoramici o illustranti le attività economiche e culturali dei Paesi stessi. Ciò appunto perché ai giorni d'oggi nessuna Nazione civile può rinunciare ad un minimo di attività cinematografica documentaria così come non potrebbe rinunciare, poniamo, ad un minimo di editoria illustrante le bellezze naturali e le attività nazionali.

Appunto nell'intento di dare vita ad una produzione del genere le varie leggi sulla cinematografia emanate nel dopoguerra prevedono agevolazioni per la produzione e lo sfruttamento dei documentari; ciò si rendeva oltre tutto necessario per riempire la lacuna che si era formata con l'abolizione, di fatto prima ancora che di diritto, delle disposizioni che presiedevano all'attività dell'Istituto Luce. A questo Istituto, infatti, il regime fascista aveva affidato il monopolio della produzione dei cinegiornali e dei documentari, di-

straendolo dai suoi compiti di organismo cinematografico dello Stato per le necessità dei vari Ministeri e per la produzione cinedidattica.

Alcuni documentari venivano realizzati anche da organismi privati, ma sempre sotto il controllo e col beneplacito dell'Istituto Luce.

V'è da dire, comunque, che a parte la produzione di propaganda politica che l'Istituto Luce realizzava, i documentari d'arte e di cultura, che vennero allora prodotti, resero possibile in questo campo la formazione di una esperienza tecnica ed artistica rivelatasi più tardi preziosa.

Molti dei registi che si sono affermati come forze valide della nuova cinematografia italiana hanno fatto le loro prime esperienze come realizzatori di documentari: da Luciano Emmer e Michelangelo Antonioni; da Fernando Cerchio a Francesco Pasinetti.

Occorre dunque distinguere, nella legislazione fascista, quanto era inerente agli scopi di propaganda politica che quel regime perseguiva ed agli strumenti necessariamente soggetti a controllo politico dei quali si valeva, e quanto invece era una necessaria conseguenza del progresso tecnico ed artistico della cinematografia. A questo ultimo dobbiamo infatti attribuire la constatazione, che le leggi di allora tradussero in obbligo, che il programma di ciascuno spettacolo cinematografico dovesse essere composto di almeno un cinegiornale o di un documentario, oltre che del film spettacolare.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Naturalmente, avendo affidato ad un organismo sostanzialmente politico com'era allora l'Istituto Luce, la realizzazione e la diffusione dei cinegiornali e dei documentari, il regime fascista non trascurò di fargli realizzare forti aliquote di documentari che venivano allora chiamati di « propaganda nazionale ». Nonostante ciò una buona parte dei documentari allora realizzati al di fuori, diciamo così, del « contingente politico », costituiscono a tutt'oggi degli ottimi esempi d'arte e di tecnica moderna.

Si può infine notare come il periodo di maggiore sviluppo della produzione documentaria, verificatosi intorno al 1942, coincise col vasto diffondersi dei primi fermenti di libertà e con le prime affermazioni di quella che sarebbe poi stata la nuova e valida cinematografia nazionale.

Già da tempo, all'estero, almeno nei paesi di civiltà più progredita, ogni spettacolo cinematografico comprende naturalmente (o in forza di legge o per consuetudine invalsa) un film, un cinegiornale ed un cortometraggio. In Italia una simile pratica non si sarebbe potuta ottenere senza obbligo, da una parte, ed un contributo finanziario dello Stato, dall'altra. Infatti la tendenza degli esercenti a ridurre la durata di ciascuno spettacolo, per poterne effettuare giornalmente il più gran numero possibile, li induce ad eliminare ogni complemento di programma che ne allunghi la durata, sempreché non porti loro un sensibile beneficio finanziario, o non sia entrato così profondamente nelle abitudini del pubblico che questo ne esiga la proiezione.

Stabilita la obbligatorietà della programmazione, occorre creare una base finanziaria alla produzione ed al noleggio dei cortometraggi, affinché non venisse a verificarsi proprio la carenza di quei prodotti che la legge imponeva di programmare: così fu concesso al cortometraggio un contributo governativo pari al 3 per cento degli incassi conseguiti dagli spettacoli nei quali il cortometraggio stesso fosse stato programmato, contributo elevato al 5 per cento nei « casi di eccezionale valore tecnico ed artistico »; questo maggior contributo viene però concesso normalmente solo di cortometraggi a « colori »; in considerazione del loro valore tecnico, che comporta un molto maggior costo.

In questa esposizione si è seguito un ordine logico e non di successione di tempi: mentre infatti la concessione del contributo del 3 per cento risale al decreto legislativo luogotenenziale n. 678 del 5 ottobre 1945, l'obbligatorietà di programmazione è stata instau-

rata dalla legge 16 marzo 1947, n. 379, e successivamente estesa dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Si noti subito che la legge vigente fissa per i cortometraggi, così come per i films, non un periodo determinato di programmazione obbligatoria, ma un *minimo* che per i cortometraggi è di *almeno* 180 giorni all'anno.

Non si può dire che, in complesso, le leggi emanate abbiano fallito i loro scopi, visto che hanno dato luogo al fiorire di una vasta e varia produzione documentaristica, aspetto non ultimo della cinematografia nazionale.

Nella loro applicazione hanno però dato luogo ad una serie imponente di inconvenienti ai quali il presente progetto di legge si propone di ovviare.

Occorre qui tenere presenti alcune caratteristiche dell'industria di noleggio e di esercizio cinematografico, che condizionano l'efficienza o meno dei provvedimenti che la riguardano. Anzitutto il prodotto che determina gli incassi di una sala cinematografica è il film spettacolare e non il cortometraggio o gli altri « complementi » che l'accompagnano. Il contributo, quindi, che lo Stato attualmente eroga per il cortometraggio, essendo commisurato agli incassi conseguiti negli spettacoli nei quali il cortometraggio stesso è proiettato, è in relazione al valore commerciale dei films ai quali il cortometraggio ha la fortuna — o la sventura — di accompagnarsi.

Il rendimento economico del cortometraggio risulta perciò completamente indipendente dai suoi valori intrinseci. Da ciò è derivato, come necessaria conseguenza, il livellamento del valore commerciale dei cortometraggi.

Si prenda ad esempio, fra i cortometraggi ammessi dal Comitato tecnico al godimento del 3 per cento, quello di minor valore artistico e tecnico; dal punto di vista economico esso ha lo stesso identico valore di qualsiasi altro.

Supponendo che una Ditta di noleggio lo metta in circolazione unitamente ad un film di grande successo commerciale, suscettibile di raggiungere in due anni un livello di incassi intorno ai 350-400 milioni, lo Stato dovrà erogare per quel cortometraggio dai 10 ai 12 milioni di contributo, cifra assolutamente sproporzionata alla utilità tecnica e culturale del documentario.

Una situazione come quella che il citato esempio illumina non poteva portare che ad un'unica conseguenza: l'acquisto, da parte delle Ditte noleggiatrici, dei cortometraggi dai rispettivi produttori; naturalmente al più basso prezzo possibile.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In tal modo i noleggiatori divengono titolari dei diritti di sfruttamento del cortometraggio e quindi beneficiari del premio governativo, che si spinge, talvolta, fino a 15-20 milioni di lire, mentre al produttore, la cui attività si intendeva sostenere, viene corrisposto il prezzo di « mercato », aggirantesi fra le 700 mila ed il milione e mezzo di lire !

Un dato del genere era stato già presentato alla Camera nel settembre 1951, in occasione della discussione sui bilanci finanziari, ed autorevolmente confermato dall'onorevole Andreotti, ma non ne erano state tratte le conclusioni.

Non era stato chiarito, ad esempio, che il pauroso scadimento qualitativo della produzione documentaria derivava proprio dalla costrizione dei prodotti entro limiti di costo insufficienti. Per assumere un termine di confronto, basti ricordare che il costo dei documentari realizzati dall'Istituto Luce si aggirava nel 1942 intorno a minimi di lire 120 mila e massimi di lire 600 mila, cioè dai 6 ai 30 milioni di oggi ! Senza volersi proporre il raggiungimento di questi limiti, è però evidente l'insostenibilità della situazione attuale: per lo Stato, da una parte, i cui esborsi non fanno che alimentare la speculazione, e per i documentaristi, dall'altra, ai quali non è concesso il minimo necessario per realizzare opere dignitose; tanto meno, dunque, quelle che erano nelle aspirazioni dei legislatori.

Si dà talvolta il caso di un diverso rapporto tra il produttore del cortometraggio ed il noleggiatore; il documentarista affida ad una ditta noleggiatrice il suo prodotto perché lo ponga in circolazione insieme ad un film. A questo scopo il noleggiatore esige normalmente che gli venga ceduta la metà del premio ministeriale ! Nonostante la esosità del contratto la soluzione sarebbe già più favorevole ai documentaristi se una tale forma di accordo non si verificasse quasi sempre con films di scarso rendimento complessivo, destinati cioè a raggiungere incassi lordi fra i 60 ed i 100 milioni. In tali casi il contributo governativo assomma in totale a 1.800.000-3.000.000 di lire, e l'aliquota del documentarista è così ricondotta alla misura « normale » della cessione in blocco.

Fin qui non abbiamo ancora illustrato i peggiori difetti dell'attuale stato di cose, che assumono nel loro complesso i caratteri di una vera e propria truffa ai danni dello Stato. Vogliamo intendere la mancata proiezione dei cortometraggi negli spettacoli al cui incasso viene già commisurato il contributo governativo.

Si è già detto dei motivi che spingono gli esercenti delle sale cinematografiche ad evitare la proiezione dei « complementi » al film spettacolare. La soluzione escogitata da moltissimi dei detti esercenti non è priva di ingegnosità: essi iscrivono in borderò il titolo del cortometraggio abbinato al film, e in tal modo ottengono la corresponsione del contributo governativo, poi non lo proiettano, guadagnando così il tempo utile per poter proiettare la pubblicità che viene loro pagata profumatamente. In questo caso il danno è inflitto congiuntamente all'erario che paga per ciò che non è stato proiettato ed al pubblico che viene privato da una parte dello spettacolo per il quale ha acquistato il biglietto.

Ma vi è un sistema ancora peggiore, ed esistono, regolarmente costituite, delle Società per lo sfruttamento di tale sistema.

L'esercente acquista sul mercato, ai prezzi citati, alcuni cortometraggi che poi segna in borderò nei propri locali in luogo dei cortometraggi originariamente abbinati ai films spettacolari proiettati. In tal modo, oltre che all'erario, che viene a pagare indebitamente, ed allo spettatore, che è costretto a rivedere lo stesso cortometraggio abbinato a tutti i films proiettati in un dato locale o in una determinata catena di locali, il danno è esteso anche al produttore del cortometraggio abbinato originariamente al film.

Costui, infatti, finisce per non ricevere alcun utile dal detto abbinamento.

Quando poi non si verifica, ciò che avviene spesso, il caso limite dei due citati sistemi applicati nello stesso tempo; vale a dire, il cortometraggio abbinato originariamente al film scompare per opera dell'esercente che segna in borderò il documentario di sua proprietà. Lo stesso esercente, poi, non proietta nessuno dei due documentari, e il tempo rimasto libero serve a moltiplicare il numero degli spettacoli nella stessa giornata, oppure alla proiezione della pubblicità a pagamento.

Questi non sono che alcuni esempi, fra i più clamorosi e diffusi, ma se ne potrebbero citare molti altri, tutti altrettanto ingegnosi, e tutti possibili per le lacune e le imprecisioni della legge attualmente in vigore.

Il legislatore si trova quindi di fronte ad una possibilità molto allettante: diminuire le spese dello Stato, troncando la speculazione, e nello stesso tempo elevare il livello qualitativo dei prodotti mantenendo il volume. Si possono cioè raggiungere, nello stesso tempo, tutti gli scopi, apparentemente contraddittori, che ci si deve proporre. È quanto la presente proposta tenta di fare.

Allo scopo di rendere l'interpretazione della legge stessa la più chiara possibile, si è utilizzata l'esperienza degli ultimi anni e si sono abolite tutte quelle espressioni che si prestavano a doppie interpretazioni, a errori, a dubbi. Quelle norme, poi, che all'atto pratico si sono rivelate inadeguate e talvolta addirittura dannose, sono state senz'altro modificate o escluse.

È stata inoltre ravvisata l'opportunità di porre dei limiti di tempo a tutte le operazioni indicate nei vari articoli della legge, onde non avvenga più che, appunto per l'assenza di questi, certe operazioni possano durare all'infinito, come nella pratica è spesso avvenuto.

Si sono introdotte poi delle norme che garantiscono da una parte al produttore e dall'altra all'Autorità una efficiente garanzia di serietà e di rispetto della legge: tali, per esempio, le modifiche alla costituzione dei Comitati tecnici ed al funzionamento degli stessi.

Altre norme, quali quelle riguardanti la nazionalità, l'obbligatorietà di proiezione, il pagamento dei premi, sono state uniformate a quelle che riguardavano finora soltanto i films spettacolari (lungometraggi), e ciò non solo per motivi evidentemente pratici, ma anche per maggiore chiarezza ed uniformità di interpretazione.

Ma ciò che forma il nucleo della presente legge, e che per l'appunto è il criterio del « monte premi » e la suddivisione in categorie di merito dei cortometraggi, è il grande vantaggio del progetto di legge in questione.

Infatti, mentre con la precedente legislazione si verificavano gli abusi più sopra lamentati e difficilmente reprimibili con spirito di giustizia (tanto è vero che per tentare di stroncarli non si è trovato di meglio che far interpretare con criteri restrittivi e comunque fuori dello spirito della legge l'articolo riguardante il Comitato tecnico, abusando della formula « requisiti tecnici ed artistici »), con la proposta attuale tali abusi scompaiono automaticamente.

Essendo l'abbinamento del cortometraggio al lungometraggio e la proiezione obbligatoria, non può più verificarsi la scappatoia del cortometraggio iscritto a borderò e non proiettato. Essendo il cortometraggio premiato a seconda del suo valore artistico e tecnico (categoria di merito), non avverrà più che si possano realizzare guadagni sproporzionati con cortometraggi di scarso valore realizzati con pochi mezzi tecnici. Essendo il premio non cedibile a terzi, non si verificherà più il fenomeno dell'accaparramento dei cortometraggi a prezzi infimi da parte degli speculatori.

Con spirito di serena giustizia la presente proposta di legge lascerà che un equo guadagno vada al realizzatore del cortometraggio, vale a dire all'unico che in sostanza abbia diritto a questo guadagno.

La speculazione tante volte lamentata e in sede parlamentare e in sede pubblica sarà in tal modo stroncata alla base senza che lo spirito della legge (che è — non dimentichiamolo — quello di diffondere la cultura tra il popolo) abbia a soffrirne.

Si è cercato inoltre — nella presente proposta di legge — di aprire una porta a quei cortometraggi esteri che finora, benché spessissimo meritevoli e talvolta addirittura ottimi, non potevano essere ospitati sui nostri schermi. Ciò costituirà indubbiamente non solo un incoraggiamento alla cultura, ma anche un ritorno a quei principi di libertà che furono per troppo tempo dimenticati.

D'altra parte, il concetto della diffusione della cultura è stato ampiamente ribadito nell'articolo del presente progetto di legge che riguarda la suddivisione del fondo-premi, di cui una parte è devoluta alla sovvenzione di cortometraggi didattici e per ragazzi, alle ricerche ed esperimenti tecnici ed a quelle iniziative cinematografiche che possano tornare di utilità alla cultura del popolo.

Infine, con l'adozione della presente legge, la speculazione e la frode all'erario cesseranno di verificarsi. Ciò potrà arrecare un vantaggio che è fin d'ora calcolabile in circa 500-600 milioni di lire annue.

Infatti, sotto la spinta della speculazione, i documentari figurano sempre nel borderò degli incassi delle sale, anche quando, come si è detto, non vengono proiettati, comportando per lo Stato una spesa fra il 3 per cento ed il 5 per cento degli incassi lordi globali. Poiché si prevede che per il 1952 tali incassi superino la cifra di 70 miliardi, la spesa per lo Stato si aggirerà intorno ai 2.500-2.800 milioni. Con la regolamentazione qui proposta, tale spesa sarebbe rimasta limitata a 2.100 milioni.

In sostanza, mentre fino ad oggi i provvedimenti di legge andavano a favore della grande e piccola speculazione, con scarso vantaggio del documentarista e scarsissimo contributo ai fini culturali, la legge in esame può condurre alla definitiva moralizzazione di una situazione ormai insostenibile.

Qualsiasi altro provvedimento, adottato senza un esame realistico e particolareggiato degli elementi che compongono il complesso problema del cortometraggio in Italia, è destinato a far definitivamente scomparire dai

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nostri schermi il cortometraggio stesso, sia come espressione di arte, sia come mezzo di diffusione della cultura, sia come industria collaterale a quella del film spettacolare.

Il cortometraggio lascerebbe così il posto (e di conseguenza l'ammontare dei premi governativi, come sta accadendo in parte anche attualmente) al giornale cinematografico di attualità, con quale vantaggio per la cultura nazionale non è difficile immaginare.

Il problema della provvidenza per i cinegiornali non è stato, di proposito, affrontato nella presente proposta. Infatti le caratteristiche di tale prodotto, della sua industria e dei suoi mezzi di diffusione sono profondamente diverse da quelle che interessano il cortometraggio. Basti dire, in questa sede, che si ritiene sia sufficiente, per moralizzare il settore del cinegiornale, studiare la modifica della misura del premio governativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti della presente legge è considerato cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, purché non abbia le caratteristiche della cronaca cinematografica.

È considerato lungometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 2000 metri.

ART. 2.

Per l'ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge il cortometraggio deve:

- a) essere di nazionalità italiana;
- b) essere presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- c) essere sottoposto all'esame del Comitato tecnico per la cinematografia e riconosciuto in possesso dei requisiti minimi di idoneità;
- d) essere abbinato ad un lungometraggio non ancora programmato nelle pubbliche sale.

Qualora sia richiesto l'impiego di materiale scenico di repertorio per la realizzazione del cortometraggio, tale impiego non potrà superare il 10 per cento della lunghezza complessiva del cortometraggio stesso.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di comprovate impossibilità tecniche e di inderogabili necessità artistiche, potrà concedere deroghe alla disposizione di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato tecnico.

ART. 3.

È considerato nazionale agli effetti della presente legge il cortometraggio prodotto in versione italiana o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani e, se trattasi di Società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgono in Italia la maggior parte della loro attività, con personale tecnico ed artistico in prevalenza italiano.

Può essere considerato nazionale anche il cortometraggio girato tutto o in parte all'estero per ragioni inerenti all'oggetto trattato, purché sussistano tutti gli altri requisiti sta-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

biliti dalla presente legge e il personale tecnico ed artistico sia esclusivamente italiano.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.

ART. 4.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'inizio di lavorazione del cortometraggio e presentare nel contempo l'argomento del cortometraggio stesso, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonché ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalità del film ai sensi del precedente articolo 3.

ART. 5.

La presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei cortometraggi nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di ammissione alle provvidenze governative previste dalla presente legge. Del provvedimento adottato è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Comitato tecnico, di cui all'articolo 6 della presente legge, potrà negare l'ammissione alle provvidenze ai cortometraggi che non presentino i requisiti minimi di idoneità tecnica.

A tale scopo i cortometraggi saranno visionati, entro 30 giorni dalla data della loro presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Comitato tecnico per la cinematografia, secondo l'ordine cronologico della presentazione.

ART. 6.

Il Comitato tecnico per la cinematografia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è composto:

a) del direttore generale dello spettacolo o, in caso di sua assenza od impedimento, da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, della direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante dei produttori dei films;

e) da un rappresentante dei noleggiatori dei films;

f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

g) da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;

h) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;

i) da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione;

l) da un magistrato dell'ordine giudiziario con funzioni di controllo procedurale.

I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g) e h), sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il rappresentante di cui alla lettera l) è designato dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Un rappresentante di gruppo A, di grado non inferiore al IX, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario.

I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri designati durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

ART. 7.

Contro le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografia ed entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle decisioni stesse, è ammesso ricorso ad una Commissione di II grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da otto esperti di cui due designati dai lavoratori del cinema, due dei giornalisti cinematografici ed uno rispettivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dalla Società italiana autori ed editori, dai produttori di films, dai noleggiatori, dagli esercenti, e dal Consiglio superiore della magistratura, con la procedura di cui all'articolo precedente.

Per l'esame dei cortometraggi da parte della Commissione di II grado valgono le

stesse norme e termini di tempo stabiliti per le presentazioni al Comitato tecnico.

I verbali del Comitato tecnico, della Commissione di II grado e della Commissione premi di cui all'articolo 11 della presente legge, saranno pubblicati mensilmente in apposito bollettino edito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale per lo spettacolo — è istituito un elenco di documentari per i quali è stata presentata denuncia di inizio della lavorazione, comprendente l'indicazione del titolo, dell'impresa produttrice e dell'argomento. Tutti i cittadini sono ammessi alla consultazione dell'elenco.

ART. 9.

Al film a lungo metraggio, italiano e straniero, presentato per il nulla osta dopo l'entrata in vigore della presente legge, è abbinato un cortometraggio ammesso alle provvidenze governative previste dalla presente legge.

Il titolo del cortometraggio è annotato nel nulla osta di proiezione in pubblico del lungometraggio al quale è abbinato il corto metraggio stesso.

Nella pubblicità relativa al lungometraggio è indicato il titolo del cortometraggio allo stesso abbinato.

ART. 10.

Il cortometraggio deve essere proiettato nelle sale cinematografiche ogni volta che viene proiettato il lungometraggio al quale è abbinato. La mancata proiezione del cortometraggio annotato nel nulla osta costituisce modificazione del programma per il quale il nulla osta è stato rilasciato. La riproduzione in pubblico del solo lungometraggio nel cui nulla osta sia annotato un cortometraggio è considerata pertanto come mancante nel nulla osta medesimo e viene punita a norma delle vigenti leggi.

Il rilascio di nulla osta a lungometraggi nazionali senza annotazione del cortometraggio abbinato è concesso esclusivamente per la esportazione.

È ammessa la proiezione in pubblico del cortometraggio abbinato al lungometraggio anche quando il lungometraggio non venga proiettato. È pertanto concesso il rilascio di nulla osta per il solo cortometraggio.

Se in uno stesso programma vengono compresi almeno sei films nazionali a cortometraggio o di attualità ai benefici di legge, è concesso agli esercenti, anche in mancanza delle altre condizioni stabilite, l'abbuono di cui alla legge 29 dicembre 1949, n. 958, articolo 14, capoverso 7°, purché ogni componente del programma venga proiettato integralmente e nello stesso ordine di tutte le volte che lo spettacolo viene proiettato.

ART. 11.

È istituito un fondo premi a favore dei cortometraggi nazionali abbinati a films spettacolari, ai termini della presente legge, pari al 3 per cento degli introiti lordi globali conseguiti dalle sale cinematografiche in ciascuna annata.

Tale fondo è ripartito nel seguente modo:

a) 95 per cento da suddividersi fra i cortometraggi nazionali la cui prima proiezione in pubblico sia avvenuta fra il 1° ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre dell'anno in corso, divisi nelle categorie di cui al successivo articolo 13;

b) 5 per cento da destinarsi, su conforme parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a sovvenzionare cortometraggi didattici e per ragazzi, a promuovere ricerche ed esperimenti tecnici nel campo del cortometraggio, a provvedere alle spese inerenti i lavori della Commissione premi di cui al successivo articolo 12.

ART. 12.

È istituita una Commissione premi così composta:

a) il direttore generale dello spettacolo o, in caso di sua assenza od impedimento, un suo rappresentante di grado non inferiore al VI, presidente;

b) tre rappresentanti dei lavoratori della produzione cinematografica;

c) due rappresentanti dell'industria del cinema e del cortometraggio;

d) due rappresentanti dei critici cinematografici;

e) uno scrittore;

f) un critico d'arte;

g) un critico musicale;

h) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

i) un magistrato con funzioni di controllo procedurale;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l) un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

Il membro di cui alla lettera l) è designato dal Consiglio superiore della magistratura.

I componenti della Commissione premi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio; durano in carica per una sessione di esame e sono rieleggibili.

ART. 13.

La Commissione premi si riunisce entro il 31 ottobre di ciascun anno per riesaminare i cortometraggi programmati in prima visione dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno in corso.

Essa classifica i cortometraggi in tre categorie di merito a seconda delle loro qualità tecniche, artistiche e culturali. La prima categoria comprenderà un numero di cortometraggi pari al 10 per cento del totale dei cortometraggi presentati; la seconda un numero pari al 25 per cento; la terza un numero pari al 65 per cento.

Gli arrotondamenti delle percentuali di cui sopra andranno in eccesso alle categorie prima e seconda e in difetto alla terza categoria.

La percentuale del fondo premi di cui all'articolo 11, comma 2°, lettera a), sarà suddivisa in parti uguali fra le suddette categorie.

ART. 14.

Ai produttori dei cortometraggi nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti.

Tali acconti sono conteggiati in base alle previsioni degli incassi globali delle sale cinematografiche nel periodo di maturazione del fondo premi di cui all'articolo 11 effettuato dalla Società italiana autori ed editori. Gli acconti stessi sono limitati ai quattro quinti del premio previsto come spettante ai cortometraggi appartenenti alla terza categoria di cui all'articolo precedente.

Per il pagamento degli acconti è autorizzata l'emissione, su apposito capitolo, di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio - Direzione generale dello spettacolo. Il pagamento degli acconti avverrà entro sessanta giorni dalla consegna della relativa documentazione

comprendente copia del nulla osta del lungometraggio abbinato e del certificato di prima visione.

Alla regolazione degli acconti sarà provveduto successivamente, all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo, da effettuarsi con mandati diretti, non oltre 90 giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione premi, di cui all'articolo 12 della presente legge.

ART. 15.

I premi di cui alla presente legge non sono cedibili. Ogni pattuizione contraria sarà nulla.

In deroga alla suddetta disposizione è ammessa la cessione di un importo pari al 10 per cento del premio a favore del nolleggiatore, a titolo di compenso per le spese di distribuzione.

ART. 16.

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è ammesso l'abbinamento ai films spettacolari di cortometraggi esteri od italiani non ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge, in misura non superiore al 10 per cento del numero dei lungometraggi presentati per il rilascio del nulla osta.

ART. 17.

Nei confronti dei cortometraggi presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, l'articolo 5 della legge 16 maggio 1947, n. 379, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

La programmazione dei cortometraggi ammessi ai benefici previsti dalle leggi di cui al comma precedente non è permessa negli spettacoli nei quali vengono proiettati cortometraggi che godono delle provvidenze previste dalla presente legge. Qualora tali programmazioni abbiano tuttavia luogo, gli introiti dei relativi spettacoli non vengono computati ai fini del calcolo dei contributi previsti dalle leggi di cui al comma precedente.

ART. 18.

Ai fini del computo del fondo premi di cui all'articolo 11 della presente legge e fino alla scadenza dei termini di tempo per il godimento dei benefici previsti dalle leggi di cui al

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

precedente articolo — comma primo — dagli introiti globali delle sale cinematografiche saranno detratti gli introiti degli spettacoli nei quali siano stati programmati cortometraggi ammessi ai benefici delle leggi stesse.

ART. 19.

I cortometraggi ammessi ai benefici previsti dalle leggi di cui al primo comma del precedente articolo 17 e che possano esservi ammessi in seguito ad esito positivo del ricorso alla Commissione di II grado, qualora rinuncino a godere di quei benefici o purché non siano stati ancora programmati in pubblico, potranno essere ammessi alle provvidenze governative previste dalla presente legge.

A tal fine gli aventi diritto dovranno inoltrare alla Direzione generale dello spettacolo domanda documentata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

Entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione consultiva, le norme procedurali per il funzionamento della Commissione premi, del Comitato tecnico e della Commissione di II grado, di cui agli articoli 12, 6 e 7 della presente legge, nonché della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

ART. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.